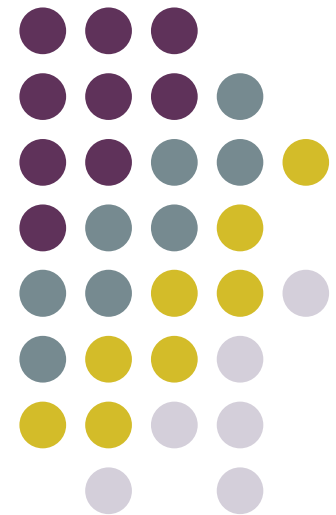


LA PROPRIETA' INTELLETTUALE ALL'INTERNO DELL'AZIENDA

Avv. Prof. Massimo Cartella



CENNI INTRODUTTIVI

BENI DELLA PI



- beni attraverso i quali l'azienda viene distinta sul mercato (la ditta, l'insegna, il marchio generale, il *domain name*)
- beni attraverso i quali i prodotti vengono distinti sul mercato (il marchio speciale, la forma concorrenziale distintiva, la forma con carattere individuale del prodotto)
- beni derivanti dall'attività creativa (opere letterarie, artistiche, opere dell'*industrial design*, opere attinenti al settore informatico: programmi per elaboratore, banche dati, opere multimediali)
- beni attinenti alla tecnologia (brevetti d'invenzione, modelli d'utilità, altre tecnologie brevettuali, *know how*)
- beni costituiti dalla stessa organizzazione (il complesso delle risorse umane costituenti l'organigramma aziendale)
- beni frutto della presenza dell'impresa sul mercato e della reputazione guadagnata (la reputazione economica/immagine, la rinomanza dei segni distintivi, le relazioni con fornitori e clienti).

PROPRIETA' INTELLETTUALE ED ASSETTO NORMATIVO FILONI DELLA TUTELA



- la tutela provvista dal Codice della Proprietà Industriale che attiene a marchi, ditta, *domain name*, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, *know how* (CPI, ma anche cod. civ. e cod. pen.)
- la tutela del diritto d'autore che attiene alle opere oggetto del diritto d'autore (l. dir. aut., ma anche cod. pen.)
- la tutela concorrenziale che investe i segni distintivi, le forme concorrenziali individualizzanti, la reputazione ed i pregi dell'impresa, il segreto, la organizzazione aziendale (cod. civ., ma anche CPI)
- la tutela penale: norme specifiche sono dettate dal CPI, altre sono dettate dalla legge sul diritto d'autore, la normativa generale (che peraltro protegge solo specifici beni: il segreto, il marchio registrato, l'invenzione brevettata) è contenuta nel codice penale
- interventi effettuati nel tempo hanno introdotto fattispecie e mezzi di tutela più o meno generali: così, la repressione penale della concorrenza (sleale) attuata con violenza o minaccia; così, la disciplina della messa in sorveglianza doganale; così, la disciplina contro la pirateria

TIPOLOGIE DI BENI DELLA P.I. LORO OGGETTO



Segni distintivi:

(registrazione
o di fatto)

- marchio (segno distintivo del prodotto; segno distintivo della provenienza; segno “messaggero” valenze suggestive/evocative)
- ditta (segno distintivo dell'imprenditore)
- insegna (segno distintivo dei locali dell'impresa)
- *domain name* (segno distintivo assimilato all'insegna)
- indirizzo telematico (dai più non è considerato segno distintivo, ma un equivalente del numero telefonico)

Disegni e modelli: (registrazione)

- forme bi- e tri-dimensionali, dotate di novità e di carattere individuale

Invenzioni e modelli di utilità: (brevettazione)

- invenzione (idea di soluzione tecnica);
- modello di utilità (forma utilitaristica; invenzione minore)



Know how: (di fatto) A) nel CPI, insieme di informazioni aziendali e/o esperienze tecnico industriali, e/o insieme di informazioni commerciali e/o esperienze commerciali: segrete, aventi valore economico, assoggettate a misure di segretezza.
Nel *know how* oggetto del CPI viene in considerazione quindi sia l'aspetto tecnologico, sia quello commerciale.
B) nell'art. 623 c.p., notizie destinate al segreto sopra scoperte o invenzioni scientifiche o applicazioni industriali. Nel *know how* del c.p. viene in considerazione solo l'aspetto tecnologico
C) nell'art. 2598 n. 3 cod. civ. (tutela concorrenziale).

Diritto d'autore: (di fatto) qui, l'elenco è così lungo che conviene rimandare alla elencazione peraltro esemplificativa («in particolare») recata dall'art. 2 l.d.a., cui però debbono essere aggiunte le fattispecie tutelate nell'ottica del diritto connesso (ad es.: edizioni critiche e scientifiche di opere di pubblico dominio, bozzetti di scene teatrali, fotografie, ritratto, progetti dell'ingegneria, titolo e testata).
La protezione spazia dall'opera dell'ingegno letteraria, a quella artistica, a quella tecnologica, all'immagine della persona, al segno distintivo

Materia è regolata da:

- Regolamento CEE n. 1383 del 22.7.2003, sull'intervento dell'autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale
- Regolamento CE n. 1891 del 21.10.2004, di applicazione del Regolamento n. 1383/2003
- Circolare della Agenzia delle Dogane N. 32/D del 23.6.2004 recante le istruzioni relative alle misure comunitarie e nazionali per l'intervento dell'Autorità Doganale nei confronti di merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale
- Circolare della Agenzia delle Dogane n. 74/D del 3.12.2004 recante istruzioni integrative della Circolare N. 32/D.

MESSA IN SORVEGLIANZA DOGANALE



Materia è regolata da:

- Regolamento CEE n. 1383 del 22.7.2003, sull'intervento dell'autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale
- Regolamento CE n. 1891 del 21.10.2004, di applicazione del Regolamento n. 1383/2003
- Circolare della Agenzia delle Dogane N. 32/D del 23.6.2004 recante le istruzioni relative alle misure comunitarie e nazionali per l'intervento dell'Autorità Doganale nei confronti di merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale
- Circolare della Agenzia delle Dogane n. 74/D del 3.12.2004 recante istruzioni integrative della Circolare N. 32/D.

La normativa riguarda le merci che violano un diritto di proprietà intellettuale, così distinte:
merci contraffatte, merci usurpative, tipologie diverse di prodotti.

In particolare:

- merci contraffatte:
 - a) quelle, compreso l'imballaggio, su cui sia stato apposto un marchio identico o non distinguibile da un marchio validamente registrato per la stessa merceologia
 - b) qualsiasi segno distintivo (logo, etichetta, opuscolo, documento di garanzia in cui figurì tale marchio) che ricada nella condizione *sub a)*
- merci usurpative: quelle che costituiscono o contengono copie realizzate in violazione di: diritti d'autore, diritti connessi, diritti su disegni o modelli, registrati o meno.
- merci che ledono diritti relativi a:
 - a) brevetto
 - b) certificato protettivo complementare
 - c) privativa su varietà vegetali
 - d) denominazioni di origine (DOP)
 - e) indicazioni geografiche (IGP)
 - f) denominazioni geografiche.
- entità assimilate: stampi e matrici destinati a realizzare il compendio della violazione degli altrui diritti.
Non ricadono nella disciplina in oggetto i beni "originali" che siano frutto di importazione parallela (cioè, senza il consenso del titolare del diritto). Al riguardo, mentre è sicuro che l'esclusione riguarda i beni frutto di importazione parallela intracomunitaria, non è certo che essa si estenda a quelli derivanti da importazione parallela extracomunitaria.



ATTIVAZIONE: - DI UFFICIO

- DOMANDA D'INTERVENTO

PROVVEDIMENTI - SOSPENSIONE DELLO SVINCOLO
- BLOCCO DELLE MERCI

DURATA: GIORNI 10

CASI PENALMENTE RILEVANTI. SEQUESTRO - DISTRUZIONE

LA LEGGE SVILUPPO



La l. 23.7.2009 n. 99 è intervenuta sulla materia della proprietà intellettuale e della concorrenza, in diverse direzioni, rafforzandone la protezione, sia nel senso di ampliare lo spazio protetto, sia nel senso di rafforzare l'apparato repressivo delle violazioni.

I DIREZIONE:

- con riguardo alle invenzioni ed ai modelli di utilità, l'art. 19 aggiunge all'art. 47 CPI un art. 3 *bis* che introduce, relativamente alle domande nazionali, l'istituto della c.d. priorità interna.
- con riguardo alle indicazioni geografiche e denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari, che l'art. 15 aggiunge al codice penale un art. 517 *quater*, che configura il reato di contraffazione o alterazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari

II DIREZIONE:

- rafforzamento della tutela penale

l'art. 15

riformula gli artt. 473 e 474 cod. pen. ampliandone la portata

aggiunge l'art. 474 *bis*, che introduce la confisca obbligatoria delle cose costituenti reato, dei mezzi per la realizzazione, del prezzo e del profitto

aggiunge l'art. 517 *ter* che sembra “costruito” per evitare che le contraffazioni sfuggano agli artt. 473 e 474 cod. pen.: esso, infatti, sembra configurare una fattispecie di reato colposo dato che incide su chi, «potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale», fabbrica o adopera industrialmente oggetti o beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale. E' da notare, al riguardo che il riferimento a chi adopera industrialmente il bene, finisce per estendere la fattispecie penale anche all'utilizzatore professionale dell'oggetto contraffatto

modifica l'art. 25 *bis* del d. lgs. 8.6.2001 n. 231 ed aggiunge allo stesso un art. 25 *bis* 1 ed un art. 25 *novies* che (rispettivamente con riguardo ai delitti di cui agli artt. 473 e 474 cod. pen., nonché ai delitti contro l'industria e il commercio e con riguardo ai delitti in materia di violazione del diritto d'autore) estende alle persone giuridiche la responsabilità per gli illeciti in materia di contraffazione.

ULTERIORE INTERVENTO:

che l'art. 19 sostituisce l'art. 239 del d. lgs. 10.2.2005 n. 30, concludendo l'annosa vicenda del regime delle opere dell'*industrial design* cadute in pubblico dominio o non brevettate. La protezione di diritto d'autore accordata ai disegni e modelli dell'*industrial design*, non opera nei confronti di coloro che, anteriormente alla data del 19.4.2001, hanno intrapreso la fabbricazione, l'offerta o la commercializzazione di prodotti realizzati in conformità con disegni o modelli che erano, oppure erano divenuti, di pubblico dominio

NECESSITA' DI UN APPROCCIO MULTIDIREZIONALE AI TEMI DELLA GESTIONE E DELLA PROTEZIONE DELLA P.I.

I. – SEGNO DISTINTIVO



HA MOLTEPLICE NATURA E FUNZIONE

TIPI E FUNZIONE

MARCHIO

INDICAZIONE GEOGRAFICA

DENOMINAZIONE D'ORIGINE

NOME DI PERSONA

SEGNO, DENOMINAZIONE, EMBLEMA NOTORIO

DITTA, DENOMINAZIONE SOCIALE, INSEGNA

DOMAIN NAME

TITOLO OPERA DELL'INGEGNO

NORME

- CPI ARTT. 1, 2, 8, 12, 22, 133
- COD. CIV. ART. 6 SS.
- COD. CIV. ARTT. 2563 SS.; 2569 SS.
- L. DIR. AUT. ART. 100 SS.

USO MONO/POLI-FUNZIONALE

ESEMPIO

denominazione sociale

BAYER A.G.

marchio generale

BAYER

marchi speciali

BAYGON, BAYSTRAT, BAYSOL, ASPIRINA,
ECC.

RISERVA DI LEGGE DELL'USO NELLE VARIE FUNZIONI TIPOLOGICHE



l'art. 8.3 CPI

3. Se notori, possono essere registrati come marchio solo dall'avente diritto, o con il consenso di questi, o dei soggetti di cui al comma 1: i nomi di persona, i segni usati in campo artistico, letterario, scientifico, politico o sportivo, le denominazioni e sigle di manifestazioni e quelli di enti ed associazioni non aventi finalità economiche, nonché gli emblemi caratteristici di questi.

con riguardo ai segni, denominazioni, emblemi notori

l'art. 12.1.c CPI

1. Non sono nuovi, ai sensi dell'articolo 7, i segni che alla data del deposito della domanda:

c) siano identici o simili a un segno già noto come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio aziendale, adottato da altri, se a causa della identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra l'attività d'impresa da questi esercitata ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è registrato possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni.

in funzione della utilizzabilità della ditta, insegna o *domain name* quale marchio



l'art. 22.1. CPI

1. È vietato adottare come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio aziendale un segno uguale o simile all'altrui marchio se, a causa dell'identità o dell'affinità tra l'attività di impresa dei titolari di quei segni ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è adottato, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni.

in funzione della utilizzabilità del marchio quale ditta, insegna o *domain name*.

ART. 22.1 CPI: UNITARIETA' DEI SEGNI DISTINTIVI



OCCORRE NON CADERE IN ERRORE

VALE PER: NOMI NOTORI – MARCHI REGISTRATI

NON VALE PER: DITTA, INSEGNA, DOMAIN NAME, TITOLO,
MARCHIO DI FATTO (OCCORRE NOTORIETA'
NON MERAMENTE LOCALE)

DIVERSA INTENSITA' DELLA PROTEZIONE DA SEGNO A SEGNO

- a) il marchio può essere registrato; ditta, insegna, titolo, (*domain name*), non possono esserlo
- b) il marchio registrato lo può essere a titolo nazionale, comunitario, internazionale; non così per la ditta, insegna, titolo, (*domain name*)
- c) il marchio registrato è protetto anche se non è usato; marchio di fatto, ditta, insegna, titolo, (*domain name*), sono protetti solo in quanto usati e, salvo l'ultimo, in assenza di uso neanche vengono giuridicamente ad esistenza
- d) il marchio registrato è protetto nell'ambito nazionale, europeo, internazionale, corrispondente al tipo di registrazione prescelto; marchio di fatto, ditta, insegna, titolo, (*domain name*), sono protetti nell'ambito territoriale in cui godono di notorietà
- e) il marchio registrato assicura una protezione che prescinde dalla confondibilità tra prodotti/servizi contraddistinti; marchio di fatto, ditta, insegna, titolo (*domain name*), fruiscono di una protezione concorrenziale, sicchè occorre sussista confondibilità tra prodotti/servizi/attività.

QUALI I MOTIVI CHE INDUCONO A CUMULARE, O NO, LE DIVERSE FUNZIONI?



ESEMPIO

ditta → marchio generale → marchio/marchi speciale/i

CUMULO:

- (i) costo: evitata moltiplicazione costo dovuto a registrazione marchio generale + marchi speciali
- (ii) estensione della protezione: registrando marchio, automaticamente conseguita esclusiva per uso stesso segno distintivo, nel medesimo settore merceologico, come ditta, insegna, *domain name*, titolo
- (iii) costo + rafforzamento valenza distintiva; ogni pubblicità, che avvenga su ditta, o marchio, o titolo, va automaticamente a beneficio di ciascun altro identico segno.

NON CUMULO:

- DISCREDITO DA FALLIMENTO SU DITTA → MARCHIO
- CATTIVA REPUTAZIONE MARCHIO → DITTA

NON CUMULO

DITTA-MARCHIO-MARCHI SPECIALI:



- necessità di “compartimentare” i mercati: lo stesso prodotto circola sul mercato nazionale con un marchio e sul mercato internazionale con uno, o più, marchi diversi, in relazione ai vari Stati
- nella vita dell’impresa, sono state acquistate una o più aziende con i loro marchi, ovvero uno o più marchi, sicchè a ditta e marchio originari sono aggiunti altri marchi
- uno o più prodotti necessitano di una specifica e differenziata identità: c.d. “seconde linee”
- al produttore fanno capo linee di prodotti di diversa funzionalità, o prezzo, o vi sono prodotti “contrastanti” quanto all’immagine.

ESEMPIO



Conter s.p.a. 

Produce cosmetici. Contiene informazioni sui prodotti, i marchi e le promozioni, il profilo aziendale.

www.conter.com/ - [Copia cache](#) - [Simili](#)

CONTER

[Home](#)[Profilo](#)[Personal Care](#)[Oral Care](#)[Home Care](#)[Contatti](#)[English](#)

Attività

Conter concentra la sua attività in tre aree strategiche: Personal Care, Oral Care e Home Care.

Personal Care

Conter è presente sul mercato con una vasta gamma di prodotti per la cura del corpo: bagno e docciaschiuma, creme, saponi, deodoranti, profumi e prodotti per la rasatura. [Denim](#), [Leocrema](#), [Tesori d'Oriente](#), [Vidal](#), [Elixir d'Arômes](#), [Gaia](#), [Marsiglia](#), [Centifolia](#) e [Blumen Bad](#) sono i marchi che ne hanno determinato il successo.

Oral Care

[Durban's](#), una linea completa di prodotti per soddisfare tutte le esigenze di igiene orale: dagli spazzolini ai dentifrici, dai collutori ai professionali (filo interdentale e prodotti per protesi dentali).

Home Care

Tante soluzioni per rendere più pulite e confortevoli le case dei consumatori: dai detergenti superfici, ai detergenti piatti, all'igiene del bagno, ai deodoranti per la casa fino agli insetticidi ed ai profuma biancheria. I prodotti sono contrassegnati con i marchi [Spic&Span](#), [Floral Fresh](#), [Stop](#), [WC2000](#), [Amidò](#), [Canfora della Tigre](#), [Rapida](#).

Chi siamo

[Storia](#)[→Attività](#)[Nel mondo](#)

user ID :

password :

CONTER SpA - Viale Europa, 10 - 26855 Lodi Vecchio (LO) ITALY - Tel: 03714621 - Fax 0371460474
email : conter@conter.com



CONTER E':

- DITTA
- DOMAIN NAME
- INDIRIZZO TELEMATICO
- MARCHIO (RISULTA A UIBM)

OPERATIVITA': PERSONAL CARE/ORAL CARE/ HOME CARE

- MARCHI DIFFERENZIATI PER AREA
- NELLA STESSA AREA PIU' MARCHI "DI LINEA" O PIU' MARCHI DI PRODOTTO

PRODOTTO INCOMPATIBILE CON PERSONAL CARE: WC 2000

ESEMPIO



Il Sole 24 ORE

DIRETTORE RESPONSABILE
Gianni Riotta

VICEDIRETTORI: **Gianfranco Fabi** (VICARIO),
Edoardo De Biasi, **Elia Zamboni**, **Alberto Orioli** (ROMA)

CAPOREDATTORE CENTRALE: **Enrico Collivignarelli**

CAPIREDATTORI CENTRALI: **Marco Mariani**,
Antonio Quaglio, **Alberto Trevissoi**,
Federico Momoli, **Guido Palmieri**

Massimo Esposti (coordinamento quotidiano-online)
Nino Ciravegna (segretario di redazione)

ART DIRECTOR: **Francesco Narracci**

RESPONSABILI DI SETTORE: **Marco Moussanet** (Mondo);
Giovanni Santambrogio (Commenti e inchieste);
Roberto Iotti (Economia e imprese); **Mauro Meazza**
(Norme e tributi); **Alessandro Plateroti** (Finanza & Mercati);
Riccardo Chiaberge (Domenica); **Sara Cristaldi**
(Mondo&Mercati); **Luca De Biase** (Nòva24); **Luca Orlando**
(dorsi regionali); **Laura La Posta** (Rapporti); **Marco Liera**
(Plus24); **Evelina Marchesini** (Casa&Case e Mondo
immobiliare); **Fernanda Roggero** (Ventiquattro);
Paola Bottelli (House24 e Luxury24 online);
Walter Mariotti (iniziative editoriali)

LUNEDÌ: **Salvatore Padula**

ILSOLE24ORE.COM: **Franco Sarcina**

GRUPPO 24 ORE

PROPRIETARIO ED EDITORE: **Il Sole 24 Ore S.p.A.**
PRESIDENTE: **Giancarlo Cerutti**
AMMINISTRATORE DELEGATO: **Claudio Calabi**

Il Sole 24 ORE

www.ilsole24ore.com





Ministero dello Sviluppo Economico
Ufficio Italiano Brevetti e Marchi



Domanda numero **UD1998C000164** Tipologia **Marchi**

*N.B. Non tutte le schede riportano la medesima struttura, essendo questa strettamente correlata alla tipologia.
Dati aggiornati al 26 agosto 2009 (fonte: www.uibm.eu)*

Data Deposito	N. Registrazione	Data Registrazione	Immagine non disponibile
29 aprile 1998	0000823168	18 settembre 2000	
Titolo			
il sole 24 ore			
Descrizione			
-			
Colore	Stato Domanda	Tipo Domanda Presentata	
-	rilasciata	rinnovo senza modifiche ne cessioni	
Titolare			
IL SOLE 24 ORE SPA MILANO (MI)			
Studio	Indirizzo		
GLP S.R.L.	PIAZZALE CAVEDALIS 62 - 33100 UDINE (UD)		
CLASSI			
Codice	Elenco prodotti o servizi		
09	-		
16	-		
35	-		
38	-		
41	-		
42	-		

N.B. Le Classi e i Prodotti o Servizi cambiano con l'edizione della Classificazione di Nizza

PRIORITÀ

Nazione	Numero Domanda	Data Domanda
-	-	-

STORIA DEL MARCHIO - COLLEGAMENTO ALLE DOMANDE DI PRIMO DEPOSITO E/O DI RINNOVO

	Domanda	Data Deposito	Registrazione	Data Registrazione
Primo deposito	UD1988C044025	28 aprile 1988	0000497042	29 settembre 1988
Successivo rinnovo	UD2008C000173	16 aprile 2008		



Risultano con il segno “Il Sole 24 Ore”

- ditta/denominazione sociale
- insegna
- titolo e testata di quotidiano
- marchio registrato
- domain name

RILEVANZA IN BASE A LEGGE DIR. AUTORE



Articolo 100

[1] Il titolo dell'opera, quando individui l'opera stessa, non può essere riprodotto sopra altra opera senza il consenso dell'autore.

[2] Il divieto non si estende ad opere che siano di specie o carattere così diverso da risultare esclusa ogni possibilità di confusione.

[3] È vietata egualmente, nelle stesse condizioni, la riproduzione delle rubriche che siano adoperate nella pubblicazione periodica in modo così costante da individuare l'abituale e caratteristico contenuto della rubrica.

[4] Il titolo del giornale, delle riviste o di altre pubblicazioni periodiche non può essere riprodotto in altre opere della stessa specie o carattere, se non siano decorsi due anni da quando è cessata la pubblicazione del giornale.

Articolo 102

È vietata come atto di concorrenza sleale, la riproduzione o imitazione sopra altre opere della medesima specie, delle testate, degli emblemi, dei fregi, delle disposizioni di segni o caratteri di stampa e di ogni altra particolarità di forma o di colore nell'aspetto esterno dell'opera dell'ingegno, quando detta riproduzione o imitazione sia atta a creare confusione di opera o di autore.

PROTEZIONE CONCORRENZIALE

LIMITE: CONFONDIBILITA'

NON AMPLIABILITA' ATTRAVERSO DITTA (TUTELA CONCORRENZIALE)

REGISTRAZIONE QUALE MARCHIO:

- CLASSE 16 (CARTA/PRODOTTI DELLA STAMPA)
- CLASSE 41 (EDUCAZIONE, FORMAZIONE, DIVERTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI)

II. – LA FORMA



E' BI/TRI – DIMENSIONALE

- E':
- ELEMENTO DEL PRODOTTO
 - ELEMENTO ACCOMPAGNANTE IL PRODOTTO
 - IL PRODOTTO
 - IL CONTENITORE DEL PRODOTTO

ESEMPIO

- DISEGNO: SU FOULARD; SU ETICHETTA CHE LO ACCOMPAGNA
- CUIR EPI: PER UNA BORSA
- TOBLERONE: NEL PRODOTTO; NELLA SCATOLA CHE LO CONTIENE

TUTELA TIPICA

Art. 31.

Oggetto della registrazione

DISEGNO (BIDIMENSIONALE)
MODELLO (TRIDIMENSIONALE)

1. Possono costituire oggetto di registrazione come disegni e modelli l'aspetto dell'intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale ovvero dei materiali del prodotto stesso ovvero del suo ornamento, a condizione che siano nuovi ed abbiano carattere individuale.

2. Per prodotto si intende qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi tra l'altro i componenti che devono essere assemblati per formare un prodotto complesso, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici, esclusi i programmi per elaboratore.

UTILIZZABILITA' TUTTAVIA DI PIU' ISTITUTI DIVERSI



(i) repressione concorrenza sleale per imitazione servile: dell'art. 2598 n. 1 cod. civ. sanziona chi «imita servilmente i prodotti di un concorrente»

(ii) marchio

Art. 7.

Oggetto della registrazione

1. Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese.

(iii) modello di utilità, se ha (od ha. anche) funzione utile

Art. 82.

Oggetto del brevetto

1. Possono costituire oggetto di brevetto per modello di utilità i nuovi modelli atti a conferire particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego a macchine, o parti di esse, strumenti, utensili od oggetti di uso in genere, quali i nuovi modelli consistenti in particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti.

(iv) diritto d'autore sull'opera del *design*: art. 2 n. 10 l. dir. aut., riguarda «le opere del disegno industriale che presentino di per sè carattere creativo e valore artistico»

(v) diritto d'autore sull'opera (figurativa) dell'ingegno: art. 2 n. 4 l. dir. aut., che attiene alle «... opere della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari».

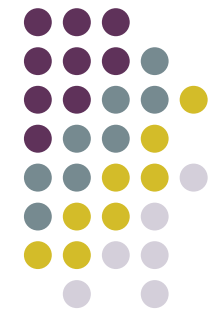


ESEMPIO:

poltrona *Chaise Longue* di *Le Corbusier*

- un modello ornamentale
- se migliora fruibilità anche modello di utilità
- eventualmente considerata opera del *design* industriale
- eventualmente protetta verso l'altrui servile imitazione

ESEMPIO



E' un marchio.

Sua configurazione grafica consente:

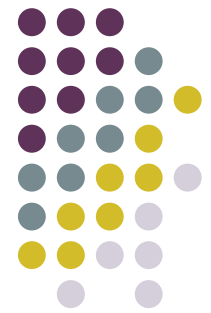
- in tesi, di annoverarlo tra possibili oggetti di disegno (ornamentale)
- se venisse “serializzato” lungo più linee parallele, potrebbe diventare un ulteriore (e diverso) oggetto di disegno (ornamentale), destinato ad ornare valigeria (come le LV di Vuitton) oppure teli-mare od altro.

SAREBBE ERRATO RITENERE CHE OGNI FORMA SIA
PROTEGGIBILE ATTRAVERSO TUTTE LE DISCIPLINE
DISPONIBILI

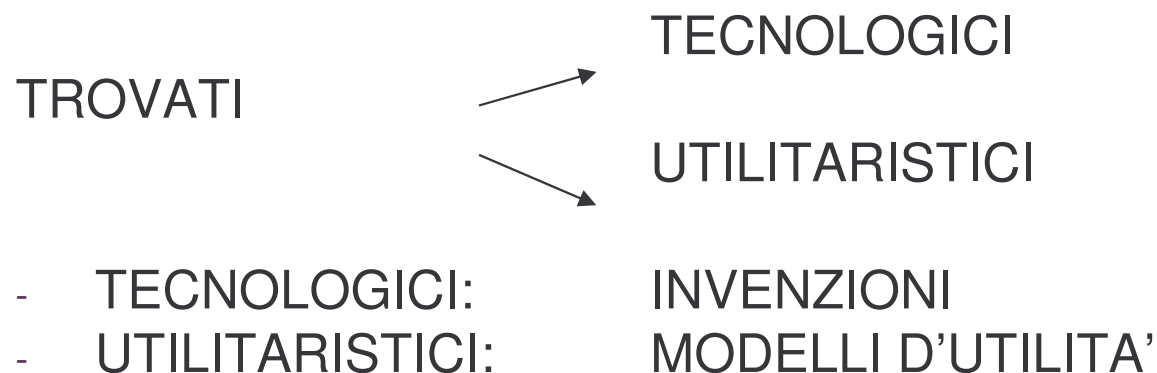
O

CHE LO SIA AD IDENTICHE CONDIZIONI E CONTENUTO
INFATTI

- (i) in alcuni casi occorre la registrazione (disegno e modello, modello di utilità); in altri no (imitazione servile, diritto d'autore, *industrial design*); in altri prevista ma protezione è concessa anche in assenza di registrazione (marchio, modello comunitario di fatto)
- (ii) in alcuni casi occorre distintività (imitazione servile, marchio); in altri non richiesta (disegno e modello, modello di utilità); in altri è necessaria “autonomia rappresentativa” (diritto d'autore su opere figurative); in altri occorre «carattere creativo e valore artistico» (*industrial design*)
- (iii) alcuni istituti (disegno e modello, modello d'utilità, diritto d'autore, *industrial design*) forniscono protezione temporalmente limitata; altri istituti (imitazione servile, marchio) permettono protezione temporalmente illimitata.



III. – LE TECNOLOGIE



RISPETTIVA NOZIONE
DIVERSA TUTELA (SPECIE: TEMPORALE)
REGISTRAZIONE
DIFFICOLTA' DI DISTINZIONE

- RIMEDI:
 - DOPPIA BREVETTAZIONE
 - CONVERSIONE



SCOPERTA – DIVERSITA' DA INVENZIONE

PROBLEMI DI TUTELA (NO TUTELA BREVETTUALE/SI SE DIRETTA APPLICAZIONE INDUSTRIALE)

INVENZIONE BREVETTATA/NON BREVETTATA

INVENZIONE NON BREVETTATA E SEGRETA

- E' KNOW HOW: l'art. 98 CPI, tutela «le informazioni aziendali e le esperienze tecnico industriali» (ma anche «quelle commerciali»)
- E' SEGRETO INDUSTRIALE

623. Rivelazione di segreti scientifici o industriali. - Chiunque, venuto a cognizione per ragioni del suo stato o ufficio, o della sua professione o arte, di notizie destinate a rimanere segrete, sopra scoperte o invenzioni scientifiche o applicazioni industriali, le rivela o le impiega a proprio o altrui profitto, è punito con la reclusione fino a due anni

- KNOW HOW: TUTELABILE ANCHE CONTRO CONCORRENZA SLEALE (ART. 99 CPI)
- DIFFERENZE TRA: 2598 COD. CIV./623 COD. PEN. 98 CPI

Art. 99.

Tutela

1. Salva la disciplina della concorrenza sleale, è vietato rivelare a terzi oppure acquisire od utilizzare le informazioni e le esperienze aziendali di cui all'articolo 98.

- CONCORRENZIALITA'
- TUTELA ERGA OMNES

IV. – REPUTAZIONE E IMMAGINE COME DIRITTO DELLA PERSONALITA'



essenzialmente protezione da codice civile (artt. 7, 9, 10 cod. civ.)

7. Tutela del diritto al nome. - La persona, alla quale si contesti il diritto all'uso del proprio nome o che possa risentire pregiudizio dall'uso che altri indebitamente ne faccia, può chiedere giudizialmente la cessazione del fatto lesivo, salvo il risarcimento dei danni

L'autorità giudiziaria può ordinare che la sentenza sia pubblicata in uno o più giornali

9. Tutela dello pseudonimo. - Lo pseudonimo, usato da una persona in modo che abbia acquistato l'importanza del nome, può essere tutelato ai sensi dell'art. 7

10. Abuso dell'immagine altrui. - Qualora l'immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l'esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l'autorità giudiziaria, su richiesta dell'interessato, può disporre che cessi l'abuso, salvo il risarcimento dei danni

MA ANCHE

- Diritto d'autore (diritti relativi al ritratto)



Articolo 96

[1] Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa, salve le disposizioni dell'articolo seguente.

Articolo 97

[1] Non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico.

[2] Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l'esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all'onore, alla reputazione od anche al decoro nella persona ritrattata.

CPI (limitazioni alla registrazione quale marchio dell'altrui ritratto e nome da art. 8.1 e 8.2

Art. 8.

Ritratti di persone, nomi e segni notori

1. I ritratti di persone non possono essere registrati come marchi senza il consenso delle medesime e, dopo la loro morte, senza il consenso del coniuge e dei figli; in loro mancanza o dopo la loro morte, dei genitori e degli altri ascendenti, e, in mancanza o dopo la morte anche di questi ultimi, dei parenti fino al quarto grado incluso.

2. I nomi di persona diversi da quelli di chi chiede la registrazione possono essere registrati come marchi, purché il loro uso non sia tale da ledere la fama, il credito o il decoro di chi ha diritto di portare tali nomi. L'Ufficio italiano brevetti e marchi ha tuttavia la facoltà di subordinare la registrazione al consenso stabilito al comma 1.

Collegato, è il diritto morale
CPI (invenzioni)

Art. 62.

Diritto morale

1. Il diritto di essere riconosciuto autore dell'invenzione può essere fatto valere dall'inventore e, dopo la sua morte, dal coniuge e dai discendenti fino al secondo grado; in loro mancanza o dopo la loro morte, dai genitori e dagli altri ascendenti ed in mancanza, o dopo la morte anche di questi, dai parenti fino al quarto grado incluso.

L. DIR. AUT. (tutti gli autori di opere dell'ingegno)

Articolo 20

[1] Indipendentemente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'opera, previsti nelle disposizioni della sezione precedente, ed anche dopo la cessione dei diritti stessi, l'autore conserva il diritto di rivendicare la paternità dell'opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto a danno dell'opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore od alla sua reputazione



TUTELA NEL “COMMERCIO”



- PREVALENTEMENTE ATTRAVERSO ART. 2598 N. 2 COD. CIV.
concorrenzialmente illecito il comportamento di chi

2) diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a determinarne il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente

e quindi la c.d. concorrenza sleale denigratoria

- Meno frequentemente N. 3, scorrettezza professionale, integrata da chi

3) si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda

(esempio: App. Roma 7 settembre 1987, GADI 2265)

TUTELA REPUTAZIONE PERSONE GIURIDICHE OGGI AMMESSA
AMMESSA ANCHE RISARCIBILITA' DANNO MORALE

L'IMPLEMENTAZIONE DELLA PROTEZIONE DELLA P.I.: PROFILI INTERNAZIONALISTICI E COMUNITARI



Protezione extraterritoriale PI di regola richiede la registrazione.

Di regola occorre la previa registrazione nazionale, cui fa seguito una, o più, registrazioni, volte ad attribuire al titolo di PI la protezione extraterritoriale.

In difetto, la protezione è confinata all'ambito nazionale.

Eccezione: diritto d'autore che non soggiace a formalità di deposito o registrazione e che trova protezione in ambito internazionale anche qualora tale diritto non sia riconosciuto nel paese d'origine (art. 5.2 Convenzione di Berna del 1886).

NORME RILEVANTI



- a) Convenzione di Unione di Parigi del 1883; essa riguarda in particolare marchi, invenzioni, disegni e modelli
- b) Convenzione di Berna del 1886 sul diritto d'autore
- c) Arrangement di Madrid del 1891 per la registrazione internazionale dei marchi
- d) Accordo de L'Aja sul deposito internazionale dei disegni e modelli industriali
- e) Convenzione Universale sul diritto d'autore di Ginevra del 1952
- f) Trattato di cooperazione in materia di brevetti (PCT) fatto a Washington nel 1970
- g) Convenzione sul brevetto europeo (CBE) del 1973
- h) Regolamento n. 40/94/CE del 1993 sul marchio comunitario
- i) Regolamento n. 6/2002/CE sul disegno e modello comunitario.

Importanza percepibile da numero degli Stati aderenti. In base a ultimi dati temporalmente disponibili:

- CUP n. 173 Stati
- Convenzione di Berna n. 164 Stati
- Arrangement di Madrid n. 84 Stati
- Accordo de L'Aja n. 56 Stati
- Convenzione Universale diritto d'autore n. 102 Stati
- PCT n. 141 Stati.

Opportunità che questo sistema di accordi e di regolamenti offre per “proiezione” PI oltre i confini nazionali, così schematizzate



INVENZIONI

- brevetto italiano per invenzione
- brevetto italiano per invenzione → brevetti unionisti (CUP)
- brevetto italiano per invenzione → brevetto europeo (CBE)
- brevetto internazionale (PCT) → domanda regionale → brevetto europeo

MODELLI DI UTILITA'

- brevetto italiano per modello di utilità
- brevetto italiano per modello di utilità → brevetti unionisti per modello di utilità (CUP)
- brevetto italiano per modello di utilità → brevetto europeo (CBE)

MARCHI

- registrazione italiana di marchio
- depositi unionisti di marchio (CUP)
- registrazione italiana di marchio → registrazione internazionale (Arrangement di Madrid)
- registrazione comunitaria di marchio (RMC)

DISEGNI E MODELLI

- registrazione italiana
- registrazione italiana → depositi unionisti
- registrazione italiana → registrazione internazionale (Accordo de L'Aja)
- registrazione comunitaria (RMDC)

DIRITTO D'AUTORE

- Tutela in Italia senza registrazione
- Convenzione di Berna: protezione in tutti gli Stati aderenti, senza obbligo di adempiere formalità
- Convenzione Universale di Ginevra: regola i diritti d'autore nei rapporti tra gli Stati aderenti alla Convenzione di Berna e gli Stati americani aderenti alla Convenzione di Ginevra.

VANTAGGI



- PRENOTAZIONE
- ESCLUSIVA DI PRODUZIONE IN STATI A BASSO COSTO
- ESCLUSIONE DI CONTRAFFATTORI IN TALI STATI
- POSSIBILITA' DI AGGREDIRE IL PRODUTTORE EVITANDO LA POLVERIZZAZIONE
- MAGGIORE "FORZA" DEL TITOLO SE SOTTOPOSTO AD ESAME PREVENTIVO DI VALIDITA'

IN CASO DI MARCHIO

- MARCHIO COMUNITARIO
- MARCHIO UNIONISTA
- MARCHIO INTERNAZIONALE

FATTORI RILEVANTI DELLA SCELTA:

- COSTO/ESAME
- USO
- CERTEZZA GIURIDICA

IN CASO DI MODELLO COMUNITARIO

- COSTO/ESAME
- CERTEZZA GIURIDICA
- MODELLO COMUNITARIO DI FATTO
 - TUTELA TRIENNALE
- NEUTRALIZZAZIONE DELLA DIVULGAZIONE NELL'ANNO
- SUCCESSIVA REGISTRAZIONE

IMPLEMENTAZIONE DELLA PROTEZIONE DELLA PI NEL CODICE DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE (CPI)



PROGRESSIVO RAFFORZAMENTO NEL CPI
PARZIALE DERIVAZIONE DA PRECEDENTI
INTERVENTI NORMATIVI

INFORMAZIONI SEGRETE

DALL'ART. 2598 N. 3 COD. CIV. ALL'ART. 6
BIS L. INV. ALL'ART. 98 CPI



Art. 98.

Oggetto della tutela

1. Costituiscono oggetto di tutela le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni:

a) siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore;

b) abbiano valore economico in quanto segrete;

c) siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.

2. Costituiscono altresì oggetto di protezione i dati relativi a prove o altri dati segreti, la cui elaborazione comporti un considerevole impegno ed alla cui presentazione sia subordinata l'autorizzazione dell'immissione in commercio di prodotti chimici, farmaceutici o agricoli implicanti l'uso di nuove sostanze chimiche.

CONTENUTO:

- INVENZIONI BREVETTABILI MA NON BREVETTATE
- INFORMAZIONI COMMERCIALI (NON BREVETTABILI)
- CONOSCENZE, ESPERIENZE TECNICHE NON GENERALMENTE NOTE O FACILMENTE ACCESSIBILI, ANCHE NON INVENTIVE

DIFFERENZA RISPETTO AD ART. 6 BIS



Articolo 6-bis

1. Fermo il disposto dell'art. 2598 n. 3 del codice civile, costituisce atto di concorrenza sleale la rivelazione a terzi oppure l'acquisizione o utilizzazione da parte di terzi in modo contrario alla correttezza professionale di informazioni aziendali ivi comprese le informazioni commerciali soggette al legittimo controllo di un concorrente

PROTEZIONE CONCORRENZIALE. NON *ERGA OMNES*.

NEL CPI (ART. 99)

Art. 99.

Tutela

1. Salva la disciplina della concorrenza sleale, è vietato rivelare a terzi oppure acquisire od utilizzare le informazioni e le esperienze aziendali di cui all'articolo 98.

- PROTEZIONE CONCORRENZIALE E' "AGGIUNTA"
- PROTEZIONE PRINCIPALE E' *ERGA OMNES*



- PROTEZIONE CONCORRENZIALE E' "AGGIUNTA"
- PROTEZIONE PRINCIPALE E' *ERGA OMNES*

CONSEGUENZE

- OPERATIVA ANCHE VERSO NON CONCORRENTE
- OPERATIVA ANCHE IN ASSENZA DI COMPORTAMENTO SCORRETTO
- UTILIZZABILITA' DEI RIMEDI PROCESSUALI E SANZIONATORI DEL CPI: ART. 121, 121 *BIS*, 127, 124.3, 123.4, 128

NOME DI DOMINIO



NON DEFINITO DAL CPI

RINVIO ALLA GIURISPRUDENZA E DOTTRINA

TUTELA CONCORRENZIALE

(MEGLIO RINFORZARLA CON REGISTRAZIONE DI MARCHIO)

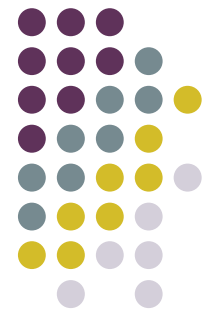
133. TUTELA CAUTELARE DEI NOMI A DOMINIO. – 1. L'Autorità giudiziaria può disporre, in via cautelare, oltre all'inibitoria dell'uso del nome a dominio aziendale illegittimamente registrato, anche il suo trasferimento provvisorio, subordinandolo, se ritenuto opportuno, alla prestazione di idonea cauzione da parte del beneficiario del provvedimento.

- CONFERMA DELLA TUTELABILITA' CAUTELARE
- RICONOSCIMENTO DELLA OPPONIBILITA' ALLA *REGISTRATION AUTHORITY*

CONFERMA NELL'ART. 118.6 CPI

6. Salvo l'applicazione di ogni altra tutela, la registrazione di nome a dominio aziendale concessa in violazione dell'articolo 22 o richiesta in mala fede, può essere, su domanda dell'avente diritto, revocata oppure a lui trasferita da parte dell'autorità di registrazione.

- IN QUESTO CASO IL TRASFERIMENTO E' DISPOSTO CON SENTENZA
- ART. 22 CPI SI RIFERISCE A DIVIETO DI DOMAIN NAME CONFONDIBILE CON MARCHIO ALTRUI. NON MENZIONA CONFLITTO CON ALTRUI DOMAIN NAME
- LA NORMA CONSENTE IL TRASFERIMENTO COATTIVO SOLO IN CASO DI CONFLITTO CON MARCHIO?



L'ELIMINAZIONE DEL RITO SOCIETARIO



L'ART. 134.1 CPI STABILIVA L'APPLICABILITA' DELLE NORME PROCESSUALI DETTATE DAL D. LGS N. 5/2003, CIOE' IL C.D. RITO SOCIETARIO
CONSEGUENTEMENTE LO SCHEMA ORGANIZZATIVO ERA IL SEGUENTE

RITO SOCIETARIO

ART. 1: ATTO DI CITAZIONE

ART. 4: COMPARSA DI RISPOSTA

ART. 6: REPLICA DELL'ATTORE

ART. 7: (i) SECONDA MEMORIA DIFENSIVA CONVENUTO
(ii) SECONDA REPLICA DELL'ATTORE
(iii) CONTROREPLICA CONVENUTO
(iv) ULTERIORE MEMORIA ATTORE

ART. 8: ISTANZA DI FISSAZIONE UDIENZA

ART. 16: UDIENZA DISCUSSIONE

(i) SENTENZA:

- COMPETENZA
- CAUSA MATURA PER LA DECISIONE: DECISIONE NEL MERITO

OPPURE

(ii) ORDINANZA:

- AMMISSIONE MEZZI DI PROVA
- AMMISSIONE CTU
- UDIENZA DISCUSSIONE
- SENTENZA



INCONVENIENTI

- LUNGHEZZA
- ASSENZA DEL GIUDICE SINO ALL'UDIENZA DI DISCUSSIONE
- RITARDO NELL'ESAMINARE LE QUESTIONI PRELIMINARI (ES.: COMPETENZA, NECESSITA' DI LITISCONSORZIO NECESSARIO)
- COMPLICAZIONE NEL CASO LA CONTROVERSIA NON FOSSE STATA DI COMPETENZA DELLA SEZIONE SPECIALIZZATA (NECESSITA' DI ATTENDERE LA DECISIONE EX ART. 16 E DI PROCEDERE POI AL MUTAMENTO DI RITO)
- COMPLICAZIONE NEL CASO DI PRESENZA DI PIU' PARTI.

DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE



Senonchè, la Corte Costituzionale ha poi dichiarato illegittima la norma che sottoponeva le cause di PI al rito societario

CORTE COSTITUZIONALE, Sent. 17 maggio 2007, n. 170 - Pres. Bile - Rel. Tesaurò

Procedimenti giudiziari - Proprietà industriale e concorrenza sleale - Cognizione sezioni specializzate - Applicazione dell'art. 134, comma 1, D.Lgs. n. 30/2005 - Illegittimità

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 art. 134, comma 1

I. L'art. 134, comma 1, D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273), è illegittimo nella parte in cui stabilisce che nei procedimenti giudiziari in materia di proprietà industriale e di concorrenza sleale, la cui cognizione è delle sezioni specializzate, quivi comprese quelle che presentano ragioni di connessione anche impropria, si applicano le norme dei capi I e IV del titolo II e quelle del titolo III D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 (Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'articolo 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366).

RITORNO AL RITO ORDINARIO ED ALLA CONCENTRAZIONE AVANTI AL GIUDICE

APPLICAZIONE DELLE NORME DEL COD. PROC. CIV. COME
MODIFICATE DALLA RIFORMA DEL 2009

STABILIZZAZIONE DELLE MISURE CAUTELARI

CPI



131. INIBITORIA. – 1. Il titolare di un diritto di proprietà industriale può chiedere che sia **disposta l'inibitoria** di qualsiasi violazione imminente del suo diritto e del proseguimento o della ripetizione delle violazioni in atto, ed in particolare può chiedere che siano disposti l'inibitoria della fabbricazione, del commercio e dell'uso delle cose costituenti violazione del diritto, e **l'ordine di ritiro dal commercio** delle medesime cose nei confronti di chi ne sia proprietario o ne abbia comunque la disponibilità, secondo le norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari. L'inibitoria e l'ordine di ritiro dal commercio possono essere chiesti, sugli stessi presupposti, contro ogni soggetto i cui servizi siano utilizzati per violare un diritto di proprietà industriale

1-bis. Se il giudice nel rilasciare il provvedimento cautelare non stabilisce il termine entro cui le parti devono iniziare il **giudizio di merito**, quest'ultimo **deve essere iniziato entro il termine di venti giorni lavorativi o di trentuno giorni di calendario qualora questi rappresentino un periodo più lungo**. Il termine decorre dalla pronuncia dell'ordinanza se avvenuta in udienza o, altrimenti, dalla sua comunicazione

1-ter. Se il **giudizio di merito non è iniziato** nel termine perentorio di cui al comma 1, ovvero se successivamente al suo inizio **si estingue**, il provvedimento cautelare **perde la sua efficacia**

1-quater. Le disposizioni di cui al comma 1-ter non si applicano ai provvedimenti di **urgenza emessi ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile** ed agli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito. In tali casi ciascuna parte può iniziare il giudizio di merito



NON E' DUNQUE PIU' NECESSARIO, PER CONSERVARE EFFICACIA ALLA MISURA CAUTELARE, INIZIARE LA CAUSA DI MERITO.

LA PREVISIONE HA UNA FUNZIONE DEFLATTIVA – NELL'AMBITO DELLA PI L'INIBITORIA ED IL RITIRO DAL COMMERCIO SONO SPESSO SUFFICIENTI PER ASSICURARE LA TUTELA DEL DIRITTO VIOLATO.

D'ALTRO CANTO, DATA LA DURATA DEL PROCESSO DI MERITO, L'INIBITORIA CAUTELARE – DI FATTO – FINISCE PER REALIZZARE EFFETTI DEFINITIVI.

AVVIENE, ALLORA, CHE CHI HA OTTENUTO L'INIBITORIA PUO' NON AVERE INTERESSE AD INIZIARE LA CAUSA PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO (DANNO CHE MAGARI NON S'E' VERIFICATO; OD E' DI DIFFICILE PROVA; O SI MOSTRA SUBITO COME DI DIFFICILE RECUPERO, A FRONTE DI COSTI PROCESSUALI ELEVATI PER IL SUO ACCERTAMENTO); E CHI HA SUBITO L'INIBITORIA NON HA INTERESSE A PROMOVERE LA CAUSA PER CERCARE DI OTTENERE (A DISTANZA DI ANNI) LA REVOCA DELLE MISURE CAUTELARI (SI PENSI, AD ESEMPIO, AD UN MARCHIO CHE PER TRE/QUATTRO ANNI NON VIENE USATO IN CONSEGUENZA DELL'INIBITORIA).

LA DISPOSIZIONE SPECIALE DEL CPI TROVA ECO NEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE, CON LA DIFFERENZA, PERO', NEL TERMINE, PER L'INIZIO DELLA CAUSA DI MERITO, CHE E' DI 60 GIORNI.

COD. PROC. CIV.



Articolo 669-*octies*

Provvedimento di accoglimento

L'ordinanza di accoglimento, ove la domanda sia stata proposta prima dell'inizio della causa di merito, deve fissare un termine perentorio non superiore a sessanta giorni per l'inizio del giudizio di merito, salva l'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 669-*novies*.

In mancanza di fissazione del termine da parte del giudice, la causa di merito deve essere iniziata entro il termine perentorio di sessanta giorni.

(OMISSIS: COMMA III, IV, V)

Le disposizioni di cui al presente articolo e al primo comma dell'articolo 669-*novies* non si applicano ai provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell'articolo 700 e agli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito, previsti dal codice civile o da leggi speciali, nonché ai provvedimenti emessi a seguito di denuncia di nuova opera o di danno temuto ai sensi dell'articolo 688, ma ciascuna parte può iniziare il giudizio di merito.

Il giudice, quando emette uno dei provvedimenti di cui al sesto comma prima dell'inizio della causa di merito, provvede sulle spese del procedimento cautelare.

L'estinzione del giudizio di merito non determina l'inefficacia dei provvedimenti di cui al sesto comma, anche quando la relativa domanda è stata proposta in corso di causa.

L'autorità del provvedimento cautelare non è invocabile in un diverso processo.

669-*novies*. Inefficacia del provvedimento cautelare. - Se il procedimento di merito non è iniziato nel termine perentorio di cui all'articolo 669-*octies*, ovvero se successivamente al suo inizio si estingue il provvedimento cautelare perde la sua efficacia

PROVVEDIMENTI CAUTELARI ANTICIPATORI
ESSI SONO:

- INIBITORIA
- ORDINE DI RITIRO DAL COMMERCIO
- PUBBLICAZIONE
- PENALE PER LA VIOLAZIONE OD IL RITARDO

SECONDO L'OPINIONE PREVALENTE, NON LO E' L'AUTORIZZAZIONE AL SEQUESTRO

NUOVE SANZIONI RITIRO DAL COMMERCIO



124. MISURE CORRETTIVE E SANZIONI CIVILI – 1. Con la sentenza che accerta la violazione di un diritto di proprietà industriale possono essere disposti l'inibitoria della fabbricazione, del commercio e dell'uso delle cose costituenti violazione del diritto, e l'ordine di ritiro definitivo dal commercio delle medesime cose nei confronti di chi ne sia proprietario o ne abbia comunque la disponibilità. L'inibitoria e l'ordine di ritiro definitivo dal commercio possono essere emessi anche contro ogni intermediario, che sia parte del giudizio ed i cui servizi siano utilizzati per violare un diritto di proprietà industriale

COME S'E' ANTICIPATO, LA MISURA PUO' ESSERE DISPOSTA ANCHE IN SEDE CAUTELARE *EX ART. 131.1 CPI* ED IN TAL CASO E' ANCHE "STABILIZZATA".

LA MISURA INCIDE ANCHE SUL TERZO (PROPRIETARIO) PUR SE QUESTI NON E' STATO PARTE IN CAUSA.

LA MISURA RIGUARDA IL COMPENDIO CONTRAFFATTIVO CHE SIA IN COMMERCIO OD OGGETTO DI COMMERCIO.

QUINDI:

- CHE SIA IN PROPRIETA' DI, O PRESSO UN, RIVENDITORE
- CHE SI TROVI PRESSO UN DEPOSITARIO, PRESSO UNA IMPRESA DI LOGISTICA
- CHE SI TROVI PRESSO UN TERZO IMPRENDITORE PER L'ESPERIMENTO DI UN PERIODO DI PROVA
- CHE SIA IN PROPRIETA' DI UN TERZO, UTILIZZATORE PROFESSIONALE
- CHE SIA NELLA DISPONIBILITA' DI UN AGENTE, A TITOLO DI CAMPIONARIO

LA MISURA NON RIGUARDA:

- - IL PRIVATO CHE NE FACCIAMO USO PERSONALE O DOMESTICO
- - IL TERZO CHE SE NE SERVA PER FINI DI STUDIO O DI SPERIMENTAZIONE

NUOVA DISCIPLINA DEL RISARCIMENTO DANNI

E' DEFINITA DALL'ART. 125 CPI CHE, NEL TESTO IN VIGORE DAL 2006 DISPONE

125. (1) RISARCIMENTO DEL DANNO E RESTITUZIONE DEI PROFITTI DELL'AUTORE DELLA VIOLAZIONE. – 1. Il risarcimento dovuto al danneggiato è liquidato secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227 del codice civile, tenuto conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze economiche negative, compreso il mancato guadagno, del titolare del diritto leso, i benefici realizzati dall'autore della violazione e, nei casi appropriati, elementi diversi da quelli economici, come il danno morale arrecato al titolare del diritto dalla violazione.

2. La sentenza che provvede sul risarcimento dei danni può farne la liquidazione in una somma globale stabilita in base agli atti della causa e alle presunzioni che ne derivano. In questo caso il lucro cessante è comunque determinato in un importo non inferiore a quello dei canoni che l'autore della violazione avrebbe dovuto pagare, qualora avesse ottenuto una licenza dal titolare del diritto leso.

3. In ogni caso il titolare del diritto leso può chiedere la restituzione degli utili realizzati dall'autore della violazione, in alternativa al risarcimento del lucro cessante o nella misura in cui essi eccedono tale risarcimento.

I PRECEDENTI ALTERNATIVI CRITERI PER LA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO:

- DANNO DEL TITOLARE
- UTILE DEL CONTRAFFATTORE
- ROYALTY

PUNTI SIGNIFICATIVI SONO:

- IL RICONOSCIMENTO DELLA RISARCIBILITA' DEL DANNO MORALE
- LA VALUTAZIONE DEL DANNO (ART. 125.1) QUALE RISULTANTE DELLA COMBINAZIONE DI PIU' PARAMETRI
- LA DEFINIZIONE DI UN *PLAFOND* MINIMO DEL DANNO: «NON INFERIORE ALLA ROYALTY»
- LA RESTITUZIONE DELL'UTILE. PROBLEMI:
 - DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE
 - DI COMPATIBILITA' CON PRINCIPI DI ORDINE PUBBLICO ECONOMICO (DANNI PUNITIVI; RISARCIMENTO ESUBERANTE IL DANNO)
 - DI COMPATIBILITA' CON LA DISCIPLINA DELL'ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA
 - DI INDIVIDUAZIONE DELLA NOZIONE DI "UTILE REALIZZATO DALL'AUTORE DELLA VIOLAZIONE" (E' TUTTO L'UTILE? E' SOLO L'UTILE SPECIFICAMENTE APPORTATO DAL MARCHIO/DAL BREVETTO VIOLATO?).



I MEZZI ISTRUTTORI



ACQUISIZIONE PREVENTIVA DEGLI ELEMENTI DI PROVA
POICHE' ENTRAMBE LE NORME FANNO RIFERIMENTO ALLA POSSIBILE
ADOZIONE DI MISURE DI TUTELA DELLE INFORMAZIONI RISERVATE (COSI'
AD ESEMPIO, L'ART. 128.4)

129. SEQUESTRO. – 1. Il titolare di un diritto di proprietà industriale può chiedere il sequestro di alcuni o di tutti gli oggetti costituenti violazione di tale diritto, nonché dei mezzi adibiti alla produzione dei medesimi e degli elementi di prova concernenti la denunciata violazione.

128. DESCRIZIONE. – 1. Il titolare di un diritto industriale può chiedere che sia disposta la descrizione degli oggetti costituenti violazione di tale diritto, nonché dei mezzi adibiti alla produzione dei medesimi e degli elementi di prova concernenti la denunciata violazione e la sua entità.

ESSE SI RIFERISCONO QUINDI ANCHE AD ELEMENTI DOCUMENTALI
IN REALTA', IL SEQUESTRO HA ANCHE ALTRE FINALITA':

- PREPARAZIONE: AL RITIRO DAL COMMERCIO/ALLA ATTRIBUZIONE IN PROPRIETA'
- LIMITAZIONE DEL DANNO

121. RIPARTIZIONE DELL'ONERE DELLA PROVA.

2. Qualora una parte abbia fornito seri indizi della fondatezza delle proprie domande ed abbia individuato documenti, elementi o informazioni detenuti dalla controparte che confermino tali indizi, essa può ottenere che il giudice ne disponga l'esibizione oppure che richieda le informazioni alla controparte. Può ottenere altresì che il giudice ordini alla controparte di fornire gli elementi per l'identificazione dei soggetti implicati nella produzione e distribuzione dei prodotti o dei servizi che costituiscono violazione dei diritti di proprietà industriale.

2-bis. In caso di violazione commessa su scala commerciale mediante atti di pirateria di cui all'articolo 144, il giudice può anche disporre, su richiesta di parte, l'esibizione della documentazione bancaria, finanziaria e commerciale che si trovi in possesso della controparte

4. Il giudice desume argomenti di prova dalle risposte che le parti danno e di rifiuto ingiustificato di ottemperare agli ordini.

121-bis. DIRITTO D'INFORMAZIONE. – 1. L'Autorità giudiziaria sia nei giudizi cautelari che di merito può ordinare, su istanza giustificata e proporzionata del richiedente, che vengano fornite informazioni sull'origine e sulle reti di distribuzione di merci o di prestazione di servizi che violano un diritto di cui alla presente legge da parte dell'autore della violazione e da ogni altra persona che:

a) sia stata trovata in possesso di merci oggetto di violazione di un diritto, su scala commerciale; sia stata sorpresa a utilizzare servizi oggetto di violazione di un diritto, su scala commerciale;

b) sia stata sorpresa a fornire su scala commerciale servizi utilizzati in attività di violazione di un diritto;

c) sia stata indicata dai soggetti di cui alle lettere a) o b) come persona implicata nella produzione, fabbricazione o distribuzione di tali prodotti o nella fornitura di tali servizi.

2. Le informazioni di cui al comma 1 possono tra l'altro comprendere il nome e indirizzo dei produttori, dei fabbricanti, dei distributori, dei fornitori e degli altri precedenti detentori dei prodotti o dei servizi, nonché dei grossisti e dei dettaglianti, nonché informazioni sulle quantità prodotte, fabbricate, consegnate, ricevute o ordinate, nonché sul prezzo dei prodotti o servizi in questione.

3. Le informazioni vengono acquisite tramite interrogatorio dei soggetti di cui al comma 1.

4. Il richiedente deve fornire l'indicazione specifica delle persone da interrogare e dei fatti sui quali ognuna di esse deve essere interrogata.

5. Il giudice, ammesso l'interrogatorio, richiede ai soggetti di cui al comma 1 le informazioni indicate dalla parte; può altresì rivolgere loro, d'ufficio o su istanza di parte, tutte le domande che ritiene utili per chiarire le circostanze sulle quali si svolge l'interrogatorio.





L'ART. 121 RICHIEDE LA PRESENZA DI «SERI INDIZI»; QUINDI IL TEMA E' QUELLO DELLA DEFINIZIONE DI COSA E' «SERI INDIZI»:

OCCORRE UN QUADRO INDIZIARIO INEQUIVOCO E DI SUFFICIENTE EVIDENZA.

GLI INDIZI DELLA FONDATEZZA DELLE DOMANDE RIGUARDANO:

- LA DOMANDA DI CONDANNA PER CONTRAFFAZIONE
- LA DOMANDA DI RISARCIMENTO DEL DANNO

QUINDI L'ORDINE DI ESIBIZIONE PUO' RIGUARDARE ANCHE LE SCRITTURE CONTABILI



L'ART. 121 *BIS* E' IN PARTE RIPETITIVO DELL'ART. 121

INOLTRE NON E' DEL TUTTO COERENTE, QUANTO AI PRESUPPOSTI:
L'ART. 121 SI RIFERISCE A "SERI INDIZI", L'ART. 121 RICHIEDE CHE
L'ISTANZA SIA "GIUSTIFICATA".

L'ART. 121 SEMBRA QUINDI AGGANCIARSI AD UN REQUISITO MENO RIGOROSO.

LE INFORMAZIONI POSSONO ESSERE CHIESTE NON SOLO AI CONVENUTI NELLA
CAUSA DI VIOLAZIONE DI DIRITTO DI PI, MA ANCHE A TERZI AD ESSA ESTRANEI.

NON E' CHIARO SE TALI TERZI SONO QUALIFICABILI COME TESTIMONI: LE NORME
RICHIAMATE NEL COMMA 6 RIGUARDANO I TESTIMONI.

E' DA NOTARE CHE IL N. 4 CON IL RIFERIMENTO ALLA «INDICAZIONE SPECIFICA...
DEI FATTI» SU CUI DEVE VERTERE L'INTERROGATORIO, SEMBRA INTRODURRE
UN CRITERIO DI RIGORE. TUTTAVIA IL SUCCESSIVO N. 5 LO NEUTRALIZZA
PERCHE' CONSENTE AL GIUDICE, D'UFFICIO O SU ISTANZA DI PARTE, DI
RIVOLGERE «TUTTE LE DOMANDE CHE RITIENE UTILI»; VERO E' CHE AGGIUNGE
«PER CHIARIRE LE CIRCOSTANZE SULLE QUALI SI SVOLGE L'INTERROGATORIO»,
MA E' ALTRETTANTO VERO CHE ATTRAVERSO L'APPREZZAMENTO
DISCREZIONALE DEL GIUDICE IL "PERIMETRO" DELL'INTERROGATORIO PUO'
ESSERE AMPLIATO.

E' ANCORA DA NOTARE CHE LA DISPOSIZIONE E' PARTICOLARMENTE RILEVANTE
LA' DOVE PREVEDE L'APPLICABILITA' ANCHE IN SEDE CAUTELARE E, QUINDI,
PRIMA DELL'INIZIO DELLA CAUSA.



127. SANZIONI PENALI E AMMINISTRATIVE.

1-bis. Chiunque si rifiuti senza giustificato motivo di rispondere alle domande del giudice ai sensi dell'articolo 121-*bis* ovvero fornisce allo stesso false informazioni è punito con le pene previste dall'articolo 372 del codice penale, ridotte della metà

L'ART. 372 COD. PEN. PREVEDE LA RECLUSIONE DA DUE A SEI MESI.

LA NORMA SEMBRA APPLICABILE ANCHE A CHI SENZA GIUSTIFICAZIONE NON SI PRESENTA ALL'INTERROGATORIO.

LA NORMA E' IMPORTANTE PER IL SUO EFFETTO DETERRENTE.

INFATTI, SALVO LA CONSEGUENZA DI CUI ALL'ART. 121.2-BIS.4 CPI, SE LA PARTE NON RISPONDE AL GIUDICE, QUESTI DEVE ARRENDERSI DI FRONTE ALLA CARENZA PROBATORIA

LA RIFORMA DEL 2005



Consulenza Tecnica Preventiva ai Fini della Composizione della lite

696-bis. Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite.

- L'espletamento di una consulenza tecnica, in via preventiva, può essere richiesto anche al di fuori delle condizioni di cui al primo comma dell'articolo 696, ai fini dell'accertamento e della relativa determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito. Il giudice procede a norma del terzo comma del medesimo articolo 696. Il consulente, prima di provvedere al deposito della relazione, tenta, ove possibile, la conciliazione delle parti

[OMISSIS]

Se la conciliazione non riesce, ciascuna parte può chiedere che la relazione depositata dal consulente sia acquisita agli atti del successivo giudizio di merito.

LO SVINCOLO DAI PRESUPPOSTI DELL'ART. 696 COD. PROC. CIV. CONSENTE L'AMMISSIONE ANCHE IN ASSENZA DEL REQUISITO DELL'URGENZA.

LA NORMA SI RIFERISCE AI «CREDITI» DERIVANTI DA FATTO ILLECITO: SI RIFERISCE DUNQUE AL CREDITO PER RISARCIMENTO DEL DANNO.

POICHE' LA VIOLAZIONE DI PI COSTITUISCE UN ILLECITO CHE GENERA UN DANNO, LA NORMA SEMBRA APPLICABILE ANTE CAUSAM ANCHE AL SETTORE DELLA PI.

LE PRIME PRONUNZIE DEI GIUDICI SONO STATE NEGATIVE. MA L'ORIENTAMENTO NON PARE CONDIVIDIBILE.

OLTRETUTTO, VA NOTATO CHE L'ART. 121 BIS.2 PREVEDE CHE ANCHE IN SEDE CAUTELARE POSSANO ESSERE CHIESTE INFORMAZIONI, TRA L'ALTRO, SU QUANTITA' DEI PRODOTTI CONTRAFFATTIVI: «PRODOTTE, CONSEGNATE, RICEVUTE, ORDINATE, NONCHE' SUL PREZZO». SICCHE', COMBINANDO LE DUE DISPOSIZIONI SI OTTERREBBE UNA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO ANTICIPATA RISPETTO ALLA CAUSA DI MERITO, CON L'EFFETTO POSITIVO DI PERMETTERE DI VALUTARE SU BASE SERIA L'UTILITA' O MENO DI PROMUOVERE CAUSA DI MERITO PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO, DOPO LA PROCEDURA CAUTELARE.

LA RIFORMA DEL 2009



Il Calendario del Processo

DISPOSIZIONE PER L'ATTUAZIONE

Art. 81-bis – Calendario del processo.

Il giudice, quando provvede sulle richieste istruttorie, sentite le parti e tenuto conto della natura, dell'urgenza e della complessità della causa, fissa il calendario del processo con l'indicazione delle udienze successive e degli incombeni che verranno espletati.

RILEVANZA PER L'ORGANIZZAZIONE E L'ACCELERAZIONE DI ATTIVITA' ISTRUTTORIE. QUALI:

- INTERROGATORIO DELLA PARTE
- INTERROGATORIO DI TESTIMONI
- DEPOSITO DI TESTIMONIANZE SCRITTE
- ESECUZIONE DELL'ESIBIZIONE
- ESECUZIONE DELL'ISPEZIONE
- EVENTUALI ULTERIORI OSSERVAZIONI SULLA CTU

LA CTU



ART. 248

La relazione deve essere trasmessa dal consulente alle parti costituite nel termine stabilito dal giudice con ordinanza resa all'udienza di cui all'articolo 193. Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale le parti devono trasmettere al consulente le proprie osservazioni sulla relazione e il termine, anteriore alla successiva udienza, entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse.

RILEVANZA:

- ELIMINAZIONE DI UDIENZE MERAMENTE INTERLOCUTORIE *POST* CTU
- FACILITAZIONE DEL GIUDICE AI FINI DELLA MOTIVAZIONE

ESEMPLIFICAZIONE DELLE RAGIONI

A. Bologna, 08-03-2001.

Giur. dir. ind., 2001, 684

Ove sia stata disposta una consulenza tecnica in materia brevettuale, la sentenza non è tenuta ad esaminare in modo specifico ed analitico quanto già considerato dal consulente ed a spiegare le ragioni del suo convincimento, atteso che l'obbligo della motivazione è assolto già con l'indicazione della relazione di consulenza quale fonte dell'apprezzamento espresso; in particolare, la sentenza non deve confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti sulla materia trattata nella relazione, essendo sufficiente che, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento con una motivazione idonea a dimostrare, anche per implicito, il superamento o la neutralizzazione dei rilievi e delle circostanze incompatibili con la soluzione adottata.

Il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento; non è quindi necessario che egli si soffermi sulle contrarie deduzioni dei consulenti di fiducia che, anche se non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le argomentazioni accolte. Le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in tal caso in mere allegazioni difensive, che non possono configurare il vizio di motivazione previsto dall'art. 360 n. 5 c.p.c.

Cassazione civile, sez. I, 03 aprile 2007, n. 8355

La testimonianza scritta



Art. 257-bis – Testimonianza scritta.

Il giudice, su accordo delle parti, tenuto conto della natura della causa e di ogni altra circostanza, può disporre di assumere la deposizione chiedendo al testimone, anche nelle ipotesi di cui all'articolo 203, di fornire, per iscritto e nel termine fissato, le risposte ai quesiti sui quali deve essere interrogato.

VANTAGGI:

- ACCELERAZIONE DEL PROCESSO
- FACILITA' DI OTTENERE LA TESTIMONIANZA DA PARTE DI SOGGETTI STRANIERI (SI PENSI ALLA DIFFICOLTA' DI OTTENERE LA PRESENZA DI UN TESTIMONE GIAPPONESE)
- IL TESTIMONE PUO' DEPORRE CON OPPORTUNA RIFLESSIONE

SVANTAGGI:

- IMPOSSIBILITA' DI RIVOLGERE DOMANDE AL TESTIMONE
- DIFFICOLTA' DI FAR EMERGERE INCERTEZZE, CONTRADDIZIONI, SITUAZIONI DI INTERESSE DEL TESTIMONE

La pubblicazione della sentenza



Art. 120 – Pubblicità della sentenza.

Nei casi in cui la pubblicità della decisione di merito può contribuire a riparare il danno, compreso quello derivante per effetto di quanto previsto all'articolo 96, il giudice, su istanza di parte, può ordinarla a cura e spese del soccombente, mediante inserzione per estratto, ovvero mediante comunicazione, nelle forme specificamente indicate, in una o più testate giornalistiche, radiofoniche o televisive e in siti internet da lui designati.

LA PUBBLICAZIONE E' PREVISTA ANCHE DALL'ART. 126

126. PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA. – 1. L'autorità giudiziaria può ordinare che l'ordinanza cautelare o la sentenza che accerta la violazione dei diritti di proprietà industriale sia pubblicata integralmente o in sunto o nella sola parte dispositiva, tenuto conto della gravità dei fatti, in uno o più giornali da essa indicati, a spese del soccombente.

L'ART. 120 COD. PROC. CIV. NON INTRODUCE REGOLE NUOVE. TUTTAVIA E' OPPORTUNO, IN QUANTO

- NEUTRALIZZA UNA POSSIBILE LETTURA RESTRITTIVA DELL'ART. 126 CPI, ORIENTATA A LIMITARE LA PUBBLICAZIONE SUI SOLI MEZZI STAMPA
- "ATTUALIZZA" IL PRECEDENTE SISTEMA AI NUOVI MEZZI DI INFORMAZIONE
- UFFICIALIZZA LA ATTUABILITA' DELLA PUBBLICAZIONE ANCHE VIA RADIO/TV ED IN SITI *INTERNET*
- CIO' DOVREBBE PERMETTERE DI SUPERARE UNA CERTA "RITROSIA" DEI GIUDICI AD AVVALERSI DI TALI STRUMENTI DI PUBBLICITA'

La Riduzione dei termini per l'Impugnazione



Art. 327 – Decadenza dall'impugnazione.

Indipendentemente dalla notificazione, l'appello, il ricorso per cassazione e la revocazione per i motivi indicati nei nn. 4 e 5 dell'art. 395 non possono proporsi dopo **decorsi sei mesi** dalla pubblicazione della sentenza.

IL PRECEDENTE TERMINE ERA DI UN ANNO.

LA NORMA, QUINDI, TENDE A RENDERE PIU' RAPIDA LA DEFINITIVA STABILIZZAZIONE DELLA SENTENZA



Art. 614-bis – Attuazione degli obblighi di fare infungibile o di non fare.

Con il provvedimento di condanna il giudice, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento. Il provvedimento di condanna costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza.

L'ART. 124.2 CPI CONTIENE QUESTA DISPOSIZIONE

2. Pronunciando l'inibitoria, il giudice può fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata e per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento.

ANCORCHE' NON MANCHINO SENTENZE CHE FANNO UNA APPLICAZIONE GENERALE DELL'ART. 124.2 CPI, E' UN FATTO CHE LA PENALE E' IVI PREVISTA IN RELAZIONE ALLA INIBITORIA, NEL CONTESTO DI UNA DISPOSIZIONE CHE (ART. 124.1) PREVEDE ANCHE IL RITIRO DAL COMMERCIO E NEL CONTESTO DI ALTRE DISPOSIZIONI CHE PREVEDONO LA DISTRUZIONE, LA PUBBLICAZIONE, ECC.

IL FATTO CHE LA PENALE SIA EVOCATA SOLO IN ORDINE ALLA INIBITORIA, INDUCE AD INTERPRETARE L'ART. 124.2 CPI IN SENSO STRETTO.

L'ART. 614 B/S, QUINDI, E' RILEVANTE, PERCHE' ESPANDE LA PENALE A TUTTE LE MISURE CORRETTIVE E SANZIONATORIE DELLA VIOLAZIONE DELLA PI

E' POI RILEVANTE IL FATTO CHE SI AFFERMI CHE IL PROVVEDIMENTO DI CONDANNA «COSTITUISCE TITOLO ESECUTIVO PER IL PAGAMENTO». INFATTI, IN PRECEDENZA, LA GIURISPRUDENZA HA SEMPRE AFFERMATO CHE L'APPLICAZIONE DELLA PENALE NON E' AUTOMATICA, MA RICHIEDE UN APPOSITO ACCERTAMENTO DEL GIUDICE: IL CHE, VALE A DIRE CHE OCCORRE UNA NUOVA CAUSA.

OCCORRE INFINE RICORDARE CHE UNA NORMA QUASI MAI APPLICATA E DA ALCUNE DECISIONI RITENUTA NON APPLICABILE E' L'ART. 388 COD. PEN. SULLA MANCATA ESECUZIONE DOLOSA DI UN PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE.

DIRITTO AL RAPIDO PROCESSO



Con una decisione relativamente recente, in un caso in cui era stata sospesa la causa di rilascio di un appartamento per cessazione del comodato in attesa della definizione di un altro processo, tra le stesse parti, relativo ad una divisione in cui era stata denunciata la simulazione dell'atto da cui l'attore della causa di rilascio traeva il titolo di proprietà sull'immobile), la Cassazione ha cassato l'ordinanza di sospensione, così argomentando.

In tema di sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c., sussiste il rapporto di pregiudizialità di una controversia rispetto ad un'altra solo nei casi in cui l'accertamento da compiere in un giudizio costituisca un necessario antecedente, non solo logico, ma anche giuridico, rispetto all'oggetto dell'altro; peraltro, nell'attuale sistema processuale, improntato al principio costituzionale della ragionevole durata del processo, deve escludersi ogni possibilità di disporre la sospensione per ragioni di mera opportunità, salvo i casi eccezionalmente previsti dalla legge

Cass. [ord.], sez. II, 20-02-2008, n. 4314.

Questo principio sembra applicabile anche al rapporto tra causa di nullità e causa di contraffazione di privative di PI, con la conseguenza di poter far procedere la causa di contraffazione anche se la privativa è impugnata avanti ad altro Tribunale.

Deposito del marchio ed accertamento preventivo della sua novità



ASSENZA/PRESENZA DELL'ESAME DI NOVITA'

CONSEGUENZE DELLA CARENZA DI NOVITA'

- INTUTELABILITA'
- ANNULLABILITA'
- POTENZIALE USO CONTRAFFATTIVO
- INVALIDAZIONE DEL SUCCESSIVO MARCHIO INTERNAZIONALE

ACCERTAMENTO DELLA NOVITA'

- MODALITA' DELLA RICERCA
 - ESTENSIONE TERRITORIALE
 - TIPOLOGIA DEI SEGNI DA RICERCARE
 - AMBITO MERCEOLOGICO
 - CONSIDERAZIONE DEI MARCHI E SEGNI RINOMANTI

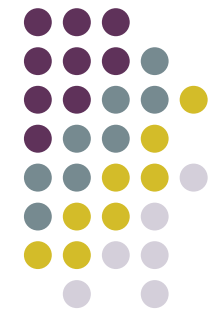
- FONTI DELLA RICERCA (E' IN FUNZIONE DEI SEGNI OPPONIBILI: ART. 12 E 14.1.C CPI)
 - REGISTRI MARCHI
 - REGISTRI CAMERE COMMERCIO (DITTE)
 - REGISTRI DOMAIN NAMES (DOMAIN NAMES)
 - REGISTRI DELLA STAMPA (TITOLI DI GIORNALI)
 - MEZZI IDONEI AD INDIVIDUARE I SEGNI DISTINTIVI DI FATTO (DIRECTORIES; INTERNET)



EMERSIONE DI SEGNI DISTINTIVI ANTERIORI

- NECESSITA' DI DISTINGUERE TRA REGISTRATI E DI FATTO
 - DI FATTO: SE LOCALI → IRRILEVANTI
 - REGISTRATI: VERIFICARE
 - (A) DECADENZA
 - (B) FALLIMENTO
 - (C) CANCELLAZIONE DA REGISTRO IMPRESE

Modalità operative di riduzione del rischio di subire azioni in contraffazione



RICERCA = RIDUZIONE RISCHIO

MA:

- SEGNI DI FATTO NON FACILMENTE IDENTIFICABILI
- ULTERIORE DIFFICOLTA' SU MERCATI ESTERI
- INCERTA DEFINIZIONE DELLA NOTORIETA' NON LOCALE

PROFILI DI VALUTAZIONE:

- DELLA CONFONDIBILITA' DEI SEGNI
- DELLA INTERFERENZA MERCEOLOGICA
- DELLA FORZA/DEBOLEZZA DEL SEGNO ANTERIORE

ULTERIORI MEZZI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO

- SE DA TEMPO USATA, ADOZIONE DI MARCHIO UGUALE A DITTA
- PUBBLICITA' PREVENTIVA A REGISTRAZIONE/USO
- UTILIZZAZIONE NON INTENSIVA PER UN QUINQUENNIO
- ACQUISTO DEL MARCHIO PRECEDENTE

Ipotesi di registrazione (od uso) di un marchio

nullo per difetto di novità



SE NON USATO UNICA AZIONE: QUELLA DI NULLITA'. MARCHIO REGISTRATO MA NON USATO: NON CONVALIDABILE.

SE USATO: RISCHIO LIMITATO ATTRAVERSO CONVALIDAZIONE. PREVISTA DA CPI (ART. 28: CONVALIDAZIONE); DA RMC (ART. 53: C.D. PRECLUSIONE PER TOLLERANZA)

Art. 28.

Convalidazione

1. Il titolare di un marchio d'impresa anteriore ai sensi dell'articolo 12 e il titolare di un diritto di preuso che importi notorietà non puramente locale, i quali abbiano, durante cinque anni consecutivi, tollerato, essendone a conoscenza, l'uso di un marchio posteriore registrato uguale o simile, non possono domandare la dichiarazione di nullità del marchio posteriore né opporsi all'uso dello stesso per i prodotti o servizi in relazione ai quali il detto marchio è stato usato sulla base del proprio marchio anteriore o del proprio preuso, salvo il caso in cui il marchio posteriore sia stato domandato in mala fede. Il titolare del marchio posteriore non può opporsi all'uso di quello anteriore o alla continuazione del preuso.

PRESUPPOSTI:

- REGISTRAZIONE
- USO QUINQUENNALE
- USO CONSECUTIVO
- CONOSCENZA
- TOLLERANZA
- ASSENZA DI MALA FEDE INIZIALE.



Tanto in sede italiana che comunitaria soltanto il titolare del segno anteriore può invalidare il marchio registrato successivo (art. 122.2 CPI; art. 8 RMC c.d. impedimento relativo alla registrazione)

Art. 122.2 CPI

2 L'azione diretta ad ottenere la dichiarazione di nullità di un marchio per la sussistenza di diritti anteriori oppure perché l'uso del marchio costituirebbe violazione di un altrui diritto di autore, di proprietà industriale o altro diritto esclusivo di terzi, oppure perché il marchio costituisce violazione del diritto al nome oppure al ritratto oppure perché la registrazione del marchio è stata effettuata a nome del non avente diritto, può essere esercitata soltanto dal titolare dei diritti anteriori e dal suo avente causa o dall'avente diritto.

RIDUZIONE DELL'INTERFERENZA MERCEOLOGICA

Riduzione rischio operata da interpretazione giurisprudenziale:

- (a) riduce l'ambito della affinità merceologica (ad esempio: marchio per abbigliamento maschile non viola analogo marchio per pellicce)
- (b) crea sottoclassi protettive, nell'ambito di una stessa classe.

Ad esempio, Classe 25

Classe 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

Frequenti le decisioni che affermano che tra abbigliamento e calzature non esiste interferenza

MARCHIO COMPLESSO



DISTINZIONE DA: MARCHIO D'INSIEME, MARCHIO MISTO
MARCHIO COMPLESSO:COMPRENDE DUE REFERENTI
SEMANTICI DIVERSI (BAYER-ASPIRINA; BERTOLLI –
IMMAGINE DI ULIVO E CASCINA)

PROTEZIONE TEORICA:

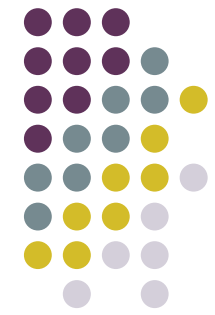
- AL COMPLESSO
- AL SOLO ELEMENTO DOMINANTE
- A CIASCUNO DEI SINGOLI ELEMENTI

LA DIVERSA OPZIONE CONDIZIONA IL PERIMETRO DI TUTELA

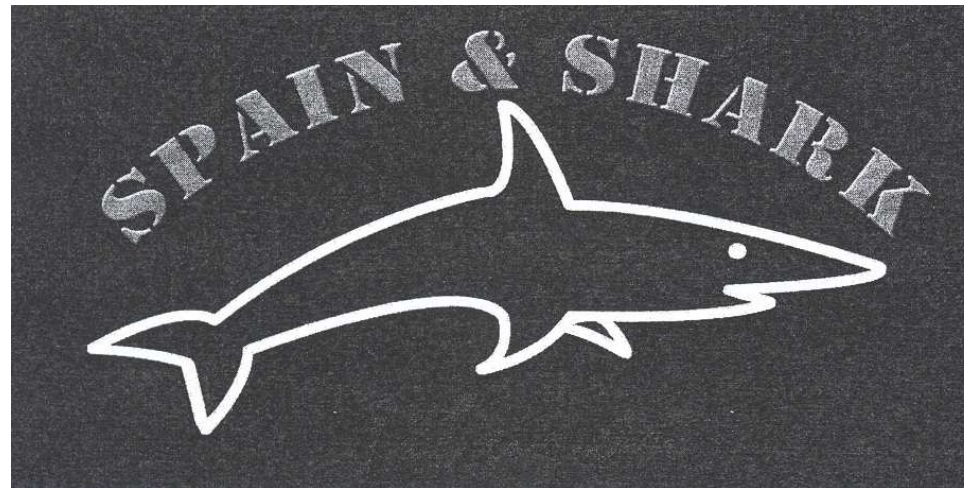
ESEMPIO: MARCHIO COMPLESSO COSTITUITO DA DUE ELEMENTI

- SE PROTETTO IL DOMINANTE SOLO SE ESSO E' COPIATO C'E' CONTRAFFAZIONE
- SE PROTETTO NEL COMPLESSO LA COPIA DI UNO DEI DUE ELEMENTI SPESSO NON E' IDONEA A COSTITUIRE CONTRAFFAZIONE (E CIO' SPECIE SE NON E' COPIATO IL DOMINANTE)
- SE PROTETTO NEI SINGOLI ELEMENTI LA COPIA DI UNO QUALSIASI DEI DUE INTEGRA CONTRAFFAZIONE.

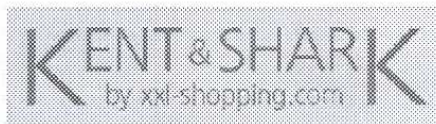
ESEMPLIFICAZIONE



Riproduzione grafica



Riproduzione grafica

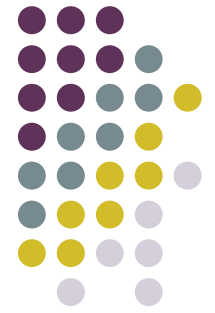
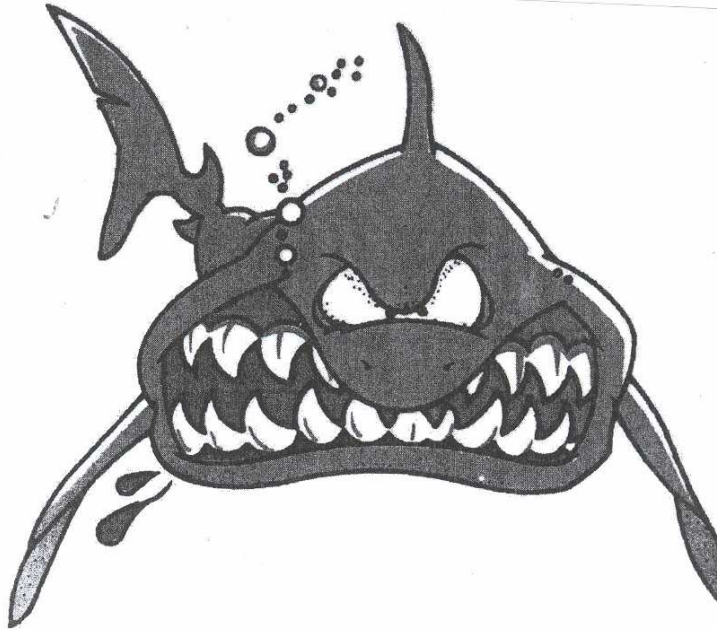


Riproduzione grafica



Riproduzione grafica







Se noi partiamo dall'assunto che è protetto solo l'elemento dominante, dobbiamo anzitutto decidere quale è.

Se è l'elemento denominativo potremo porci un problema di confondibilità con riguardo ai marchi Spain & Shark, Kent & Shark, Shark. Dovremo concludere che non c'è spazio per la confondibilità con riguardo ai due marchi figurativi rappresentanti lo squalo arrabbiato e lo squalo in "veste balneare"; riguardo a questi ultimi due, la non confondibilità potrebbe essere rafforzata dal fatto che lo squalo è rappresentato in versione "fumettistica"

Se è l'elemento figurativo, ci porremo un problema di confondibilità solo con riguardo ai marchi che contengono la figura dello squalo. E la parte denominativa sarà considerata irrilevante ai fini di differenziazione. Il marchio Kent & Shark non sarà considerato in violazione del marchio con la figura dello squalo e lo stesso potrà dirsi del marchio denominativo Shark, se si parte dall'idea che il pubblico non conosca cosa significa la parola Shark.

La conclusione di questa esemplificazione è abbastanza ovvia: in un sistema in cui del marchio complesso viene protetto l'elemento dominante, l'essere il marchio, complesso, finisce per attenuarne la tutela.

Quindi, una oculata gestione richiede che, oltre al marchio complesso, vengano registrate, separatamente, le componenti principali, così che ciascuna di esse sia proteggibile, a prescindere da ogni indagine circa la dominanza o meno di ciascuna di esse, allorchè sono incorporate nel marchio complesso.

La giurisprudenza afferma spesso che per valutare la contraffazione occorre guardare al "cuore" del marchio (che poi, ancora una volta, è l'elemento dominante) e se il cuore è copiato. Ora, se il marchio è costituito di un unico elemento, esso coincide con il cuore e la sua copiatura dovrebbe sempre costituire contraffazione.

C'è, tuttavia, un rischio sotto un altro profilo: che se il marchio è costituito da un elemento non in grado di assumere un ruolo dominante, e viene inserito in un complesso e ad essere usato è questo complesso, la giurisprudenza possa affermare che quel marchio (di singolo elemento) in realtà non è usato, perchè è usato un segno diverso (complesso), sicchè quel marchio è decaduto per non uso

MODALITA' ALTERNATIVE DI TUTELA DELLA FORMA



Spesso una medesima entità può essere tutelata sotto diversi profili.

Per verificarlo, è sufficiente esaminare il dettato letterale delle norme

MARCHI

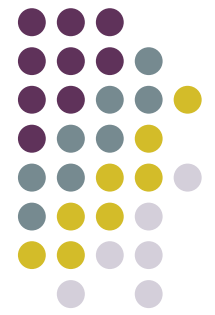
Art. 7.

Oggetto della registrazione

1. Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese.

IL MARCHIO QUINDI PUO' ESSERE:

- una entità bidimensionale, ad esempio un disegno, come questo del Campari, realizzato da Dudovich



- una entità tridimensionale, ad esempio una bottiglia, come questa del Campari



Tuttavia, riguardo ai marchi tridimensionali occorre ricordare i limiti posti dall'art. 9 CPI

Art. 9.

Marchi di forma

1. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni costituiti esclusivamente dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto, dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico, o dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto.



- FORMA IMPOSTA DALLA NATURA DEL PRODOTTO:

è la forma naturale, normale, standardizzata del prodotto

- FORMA NECESSARIA PER IL RISULTATO TECNICO:

è la forma che si deve adottare per raggiungere un dato risultato

ESEMPIO: la disposizione a triangolo delle testine circolari rotanti di un rasoio

ESEMPIO: la strozzatura anulare di una bottiglia d'acqua

- FORMA CHE DA' VALORE SOSTANZIALE:

il concetto è controverso. Tuttavia, una opinione diffusa ritiene che sia la forma che incide in modo rilevante sull'apprezzamento del pubblico

CONCORRENZA SLEALE, IMITAZIONE SERVILE



2598. (Atti di concorrenza sleale) - Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi e dei diritti di brevetto, compie atti di concorrenza sleale chiunque:

1) usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o con i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente;

DISEGNI E MODELLO

DISEGNI E MODELLI

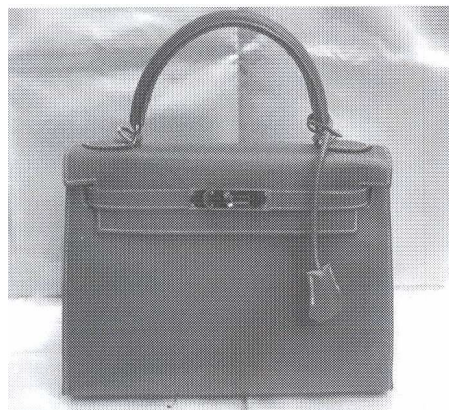
Art. 31.

Oggetto della registrazione

1. Possono costituire oggetto di registrazione come disegni e modelli l'aspetto dell'intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale ovvero dei materiali del prodotto stesso ovvero del suo ornamento, a condizione che siano nuovi ed abbiano carattere individuale.

2. Per prodotto si intende qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi tra l'altro i componenti che devono essere assemblati per formare un prodotto complesso, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici, esclusi i programmi per elaboratore.

ESEMPIO: la borsetta KELLY BAG di HERMES



protetta contro l'imitazione servile

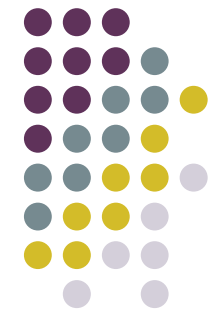
5126. TRIBUNALE DI MILANO — 4 gennaio 2007 — Est. ROSA —
Hermès Sellier S.A. e Hermès Italie s.p.a.
c. Borri Giovanni s.r.l.

Il fenomeno è — particolarmente — documentato in atti per la borsa «Kelly», a caratteristica forma trapezoidale squadrata, il cui anacronismo stilistico (rispetto ai comuni gusti attuali) ne segna proprio il prestigio e la fortuna sul mercato, non scalfiti ma enfatizzati dalle imitazioni e «reinterpretazioni». Anche sotto questo profilo dogmatico — dunque — l'iniziativa di Borri (che le forme generali riprende pedissequamente) merita di essere censurata ai sensi dell'art. 2598 n. 1 c.c..

Ma la stessa borsetta avrebbe

sitata come modello

ESEMPIO: la confezione delle Emiliane Barilla



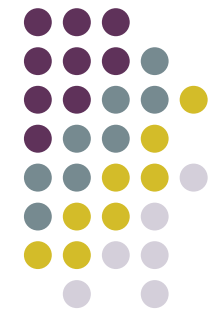
protetta contro l'imitazione

5074. TRIBUNALE DI MILANO — 3 marzo 2005 (ord.) — Est. MIGLIACCIO — Barilla G. e R. Fratelli s.p.a.
c. Monder Aliment s.p.a.

Costituisce un'ipotesi concorrenzialmente illecita ai sensi dell'art. 2598 nn. 1 e 2 c.c. la sostanziale pedissequa riproduzione del complesso degli elementi compositivi, grafici, figurativi e coloristici presenti sulle confezioni di una linea di prodotti di un concorrente

ma che avrebbe potuto essere registrata anche qualche marchio (figurativo), ovvero quale modello (imballaggio), ovvero quale disegno (la parte figurativa).

DIRITTO D'AUTORE



Articolo 2

In particolare sono comprese nella protezione:

4) le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia

10) Le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico

ESEMPIO: il televisore Algol della Brion Vega, quale oggetto dell'*industrial design*



Esso, tuttavia, avrebbe potuto essere:

- - depositato quale modello (all'epoca: ornamentale)
- - protetto contro l'imitazione servile, data la forma (per i tempi) bizzarra e distintiva

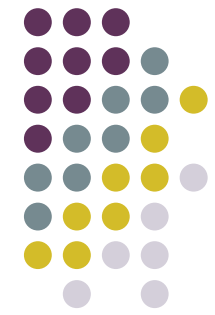
ESEMPIO: la figura del TONNO NOSTROMO



che potrebbe essere alternativamente:

- registrata quale marchio figurativo
- registrata quale disegno
- protetta quale opera dell'arte del disegno





L'ESEMPLIFICAZIONE mostra che

- - FORME BIDIMENSIONALI (BI)
- - FORME TRIDIMENSIONALI (TRI)

sono potenzialmente suscettibili di protezione dai diversi istituti
SI VEDA:

MARCHIO	DISEGNO	MODELLO	IND. DESIGN	IMIT. SERV.	INVEN.
SI	SI	SI	SI	SI	No
BI	BI	BI	BI	BI	
TRI	TRI	TRI	TRI	TRI	

INVENZIONI sono escluse, perchè pressochè sempre i brevetti ed i loro disegni descrivono particolari tecnici con disegni schematici

Nonostante la possibilità di “prelevare” la tutela da istituti diversi, occorre non cadere nell’errore d’omologarli e di ritenere che sia indifferente seguire l’una o l’altra forma di tutela.

Come si nota nella tabella che segue nessun istituto presenta condizioni uguali a quelle di un qualsiasi altro istituto; e ciascun istituto presenta caratteristiche più favorevoli di altri istituti e caratteristiche meno favorevoli; nessun istituto presenta caratteristiche solo favorevoli e nessuna sfavorevole, se comparato con gli altri istituti



	Dir. autore	Mod. utilità	Dis. e mod. ornam.	Marchio	Imit. servile
Esame preventivo	NO	NO (EP: si) (1)	NO	NO (MC: si) (2)	NO
Fattispecie costitutiva	istantanea	istantanea (3)	istantanea (3) (d. e m. di fatto: istantanea)	istantanea (3) (m. di fatto: progressiva)	progressiva
Fattispecie costitutiva formalità	NO	SI	SI (d. e m. di fatto: no)	SI (m. di fatto: no)	NO
Tutela dell'ente di fatto	// (4)	NO	SI	SI	SI
Possibilità tutela internazionale	SI	SI	SI (comunitario di fatto: si)	SI (m. di fatto: no)	NO
Durata	(in genere) 70 (disegno industriale) 25 <i>post mortem</i>	10	5 + 5 sino a 25	10 + 10 all'infinito	senza limite
Decadenza	NO	SI (<i>post</i> licenza obbligatoria)	NO	SI (m. di fatto: estinzione)	estinzione
Licenza obbligatoria	NO	SI	NO	NO	NO
Novità	universale	universale	universale (alcune deroghe)	territoriale	territoriale
Convalidabilità	NO	NO	NO	SI	NO
Originalità	SI (creatività) disegno industriale: in più, valore artistico	SI/NO (5) (incremento utilitaristico)	(carattere individuale)	(attitudine individualizzante)	(attitudine individualizzante)
Attitudine individualizzante	NO	NO	SI	SI	SI
Tutela merceologica	//	//	ultramerceologica (in alcuni casi) (6)	specialità (<i>ultra</i> : marchio rinomante)	specialità
Invalidità per predivulgazione	//	SI	NO (entro date condizioni)	NO	//

Legenda: (1) EP = brevetto europeo; (2) MC = marchio comunitario; (3) fattispecie costitutiva istantanea = deriva dalla registrazione; (4) poiché non è richiesta la registrazione, in concreto viene tutelato un ente di fatto; (5) secondo un orientamento, occorre un minimo di attività creativa; (6) art. 5 l. modelli: aspetto di una «parte» del prodotto, «caratteristiche» delle «linee... contorni», «suo ornamento», «gli imballaggi», «presentazioni». Comunque, la norma ha contenuto esemplificativo.

DIRITTO D'AUTORE, DISEGNO E MODELLO, MARCHIO



DURATA PROTEZIONE

- 70 ANNI (DIRITTO D'AUTORE)
- 25 ANNI (INDUSTRIAL DESIGN)

MARCHIO → OGGETTO → DISEGNO

DISEGNO → REGISTRAZIONE COME DISEGNO
INDUSTRIALE

PAESAGGIO

(DISEGNATO SU TELA O FOGLIO DA DISEGNO)





E' DIRITTO D'AUTORE

E' VIETATA LA RIPRODUZIONE ANCHE SU OGGETTI INDUSTRIALI
(ES.: T-SHIRT)

LA PROTEZIONE E' DI 70 ANNI

E SE ESSO NASCE SU UNA T-SHIRT E
PER DECORARLA?

- E' ANCORA DIRITTO D'AUTORE?
- E' OGGETTO DI INDUSTRIAL DESIGN?
- IN UN CASO TUTELA 70 ANNI
- NELL'ALTRO CASO TUTELA 25 ANNI



STESSO DISCORSO, MA CON OPERA GENERALMENTE
RICONOSCIUTA COME DIRITTO D'AUTORE (DA THE ANDY WARHOL
MUSEUM – PITTSBURGH)



COSA GIUSTIFICA LA DIVERSA DURATA DI TUTELA SECONDO CHE NASCA AVULSA
DA PRODOTTO O SIA “PORTATA” DA PRODOTTO?

PROBABILMENTE NULLA

INOLTRE:

- DISEGNO PUO' ESSERE OGGETTO DI MARCHIO
- VIOLA IL MARCHIO IL SUO USO ALTRUI IN FUNZIONE DECORATIVA
- IMITAZIONE SERVILE REPRIME RIPRODUZIONE DI DISEGNI DI TESSUTI, CARTE, DI RICAMI, ECC.

CONCLUSIONE

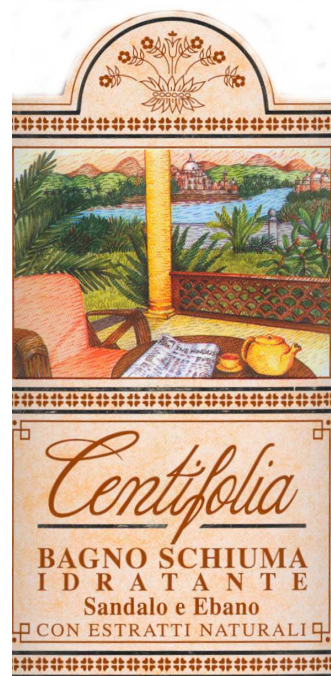
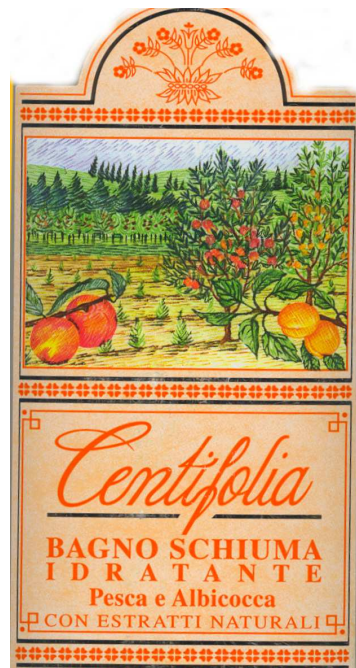
DISEGNO DI WARHOL E' PROTEGGIBILE SOTTO PIU' FORME

DIVERSE MODALITA' DI PROTEZIONE



MARCHIO TRIDIMENSIONALE → FORMA DEL PRODOTTO

- INIZIALE NON DISTINGUIBILITA' → REGISTRAZIONE QUALE MODELLO (TUTELA ULTRAMERCEOLOGICA)
- ACQUISIZIONE DI SECONDARY MEANING
- REGISTRAZIONE QUALE MARCHIO TRIDIMENSIONALE



- **DIRITTO D'AUTORE** (RICONOSCIUTO DA GIURISPRUDENZA)



SULLA SOLA PARTE FIGURATIVA

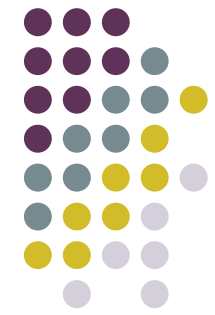
- 70 ANNI
- TUTELA ULTRAMERCEOLOGICA
- **DISEGNO REGISTRATO**



SULLA ETICHETTA NEL SUO COMPLESSO

- 25 ANNI
- TUTELA ULTRAMERCEOLOGICA
- **MARCHIO REGISTRATO**
- 10 ANNI RINNOVABILE
- TUTELA NEL PRINCIPIO DI SPECIALITA'

MARCHI LANA GATTO



- DIRITTO D'AUTORE
- MARCHIO FIGURATIVO
- DIRITTO D'AUTORE:

ILLECITE TUTTE LE CONCORRENTI
REALIZZAZIONI CHE PRODUCONO
ANALOGA FRUIZIONE ESTETICA

- MARCHIO FIGURATIVO:

ILLECITE TUTTE LE CONCORRENTI
REALIZZAZIONI CHE PROPONGONO
IL REFERENTE ONTOLOGICO DEL GATTO